

# Dimissioni volontarie: la convenzione per patronati e sindacati

**Argomento** - Le dimissioni volontarie, a partire dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Dm 21 gennaio 2008. La validità del modello decorre dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo (legge n. 188/2007). La nuova disciplina si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'art. 2118 c.c., nel rispetto del preavviso. La compilazione del modello può essere effettuata direttamente dal lavoratore accedendo al sito Internet del Ministero del lavoro, oppure tramite una serie di intermediari: Comune, Direzione provinciale del lavoro o Centro provinciale per l'impiego. Anche i sindacati e i patronati possono svolgere la funzione di intermediari purché abbiano sottoscritto una convenzione con il Ministero del lavoro e abbiano ricevuto l'accreditamento.

**Novità** - Il Ministero del lavoro, con decreto 31 marzo 2008, ha approvato il modello (allegato) di convenzione che deve essere stipulata tra il Ministero medesimo e il sindacato o il patronato che, in qualità di soggetti intermediari, potranno mettere a disposizione dei lavoratori il modulo di dimissioni volontarie. Una volta sottoscritto il modello di convenzione da inviare al Ministero del lavoro quale richiesta di accreditamento e a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità e una attestazione da cui risultano i poteri di delega alla firma della convenzione, il Ministero procederà all'accreditamento. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il Ministero del lavoro viene pubblicato sul sito ministeriale nella sezione dedicata alla procedura di dimissioni.

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA

### PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188 concernente Disposizioni in materia di modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, i modelli per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 21 gennaio 2008 che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Ritenuto che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

**Decreta:**

### Articolo 1

*Finalità ed ambito di applicazione*

Il presente decreto definisce la forma della convenzione

## Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Decreto 31 marzo 2008

(G.U. 15 aprile 2008, n. 89)

**Oggetto:** Modalità del rilascio del modulo per le dimissioni volontarie da parte delle organizzazioni sindacali e patronati

che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati devono sottoscrivere con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, al fine di mettere a disposizione dei lavoratori e delle

lavoratrici nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188.

### Articolo 2

#### *Modello di convenzione*

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 2007, è adottato l'allegato modello di convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### Articolo 3

#### *Modalità di rilascio del modulo*

1. La convenzione di cui all'art. 2 definisce le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per le dimissioni volontarie, adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

2. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è pubblicato sul sito [www.lavoro.gov.it/mdv](http://www.lavoro.gov.it/mdv).

## Convenzione

tra

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - di seguito denominato Ministero (codice fiscale n. 80237250586) rappresentato dal Direttore generale della Direzione della tutela delle condizioni di lavoro e

e  
Il ... (codice fiscale n. ...) che nel presente atto verrà denominato più brevemente «Sindacato» (o «Patronato»), rappresentato da ...

Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188, contenente Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Viste le note circolari del 4 marzo 2008 e del 25 marzo 2008 che hanno definito tra l'altro le regole per la compilazione e il rilascio del modulo di cui al punto precedente;

Considerato che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

### Articolo 2

#### *Oggetto*

1. La presente convenzione stabilisce le modalità con le quali il Sindacato (o il Patronato) mette a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, che intendono dimettersi volontariamente, il modulo adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

2. Il modulo dovrà comunque essere compilato e rilasciato ai lavoratori e alle lavoratrici, nonché ai prestatori d'opera ed alle prestatrici d'opera, con le modalità definite nelle circolari ricordate in premessa.

### Articolo 3

#### *Obblighi delle parti*

Il Ministero si impegna a rendere disponibile il modulo, di cui all'Allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, attraverso il rilascio delle credenziali di accesso con le modalità pubblicate sul sito [www.lavoro.gov.it/mdv](http://www.lavoro.gov.it/mdv), nonché a pubblicare, sul medesimo sito, l'elenco dei Sindacati e Patronati che sottoscrivono la convenzione.

Il Sindacato (o Patronato) si impegna a offrire gratuitamente il servizio di compilazione del modulo attraverso il sistema informatico MDV.

### Articolo 4

#### *Controversie*

A tutti gli effetti della presente convenzione e per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonché per la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il Ministero elegge il proprio domicilio legale presso l'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il Sindacato (o Patronato) eleggono il proprio domicilio legale presso ... in ...

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

### Articolo 5

#### *Durata*

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e può essere rescissa su espressa richiesta di una delle Parti.